



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 18/04/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2016

Il giorno 18/04/2016, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come regolamento.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio MAURO CAPITANIO. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, dr. LUCA SPARAGNA.

Sono presenti i Signori: ZANINELLI MICAELA, PALAIA TEODOSIO, POMARI INNOCENTE, ARDEMANI ANTONIA RINA, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI

ASSENTI

**BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco)
BORGONOVO GABRIELE
PANCERI CRISTINA
DE GIOVANNI GUGLIELMO
BRAMBILLA MATTEO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
DI PIETRANTONIO GIOVANNA
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO**

MANDELLI ELENA

Membrì ASSEGNATI 16 piú il SINDACO

PRESENTI 16

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2016

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Fa presente che la presentazione e la discussione di questa deliberazione avverrà congiuntamente alle proposte iscritte ai punti n. 7 e 8. Inizia pertanto l'illustrazione degli schemi di deliberazioni agli atti.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte. In particolare intervengono il consigliere Alberto Bernareggi e l'Assessore Teodosio Palaia.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012: l'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;
- la legge di stabilità 2014, approvata con legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale ha accorpato le precedenti entrate tributarie all'interno di una disciplina unitaria;
- la IUC che raggruppa più tributi fondati su diversi presupposti impositivi è costituita anche dall'IMU, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta;
- la disciplina dell'IMU è stata, quindi, in parte modificata dalla citata legge 147/2013, mediante le disposizioni contenute all'articolo 1 commi dal 707 al 727;
- l'IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, richiamato dal citato art. 13, con le esenzioni e agevolazioni ivi richiamate;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato con le modalità previste dall'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dai commi 4 e 5 dell'art.13 del decreto legge 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha apportato modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria, con le disposizioni dell'art. 1, commi 10, 13, 15, 16, 21, 24, 26, 53 e 54;

Considerato che la citata legge 208/2015, all'art. 1, c. 26, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali, disponendo che, per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, specificando che la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato, inoltre, che la legge di stabilità per l'anno 2016 prevede, tra l'altro, diversi interventi in materia di imposizione immobiliare:

- il comma 13 modifica i criteri di tassazione dei terreni agricoli ai fini IMU (applicabili anche ai fini TASI), introdotti nel corso del 2015 con il decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 4. Tale decreto prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli: - ubicati nei comuni classificati nell'elenco ISTAT come totalmente montani (circa 3.500 comuni); - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) purché ubicati nei comuni classificati nell'elenco ISTAT come parzialmente montani; - ubicati nei comuni delle isole minori, individuate nell'allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). La norma introdotta dalla legge di stabilità estende l'ambito applicativo dell'esenzione, prevedendo l'esclusione da imposizione locale (IMU/TASI) dei terreni agricoli: - ricadenti in aree montane o di collina "delimitati o parzialmente delimitati", individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (circa 5.800 comuni); - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione; - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Resta confermata, anche per l'anno 2016, l'esenzione per i terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori;

- il comma 10, lett. b) prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU/TASI degli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta, a condizione che:

- il comodatario destini l'immobile ad abitazione principale,

- il contratto di comodato sia registrato,

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta anche nei casi in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Conseguentemente, viene abrogata la precedente disposizione IMU che dava facoltà ai comuni di assimilare gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta (entro il 1° grado) ad abitazioni principali (con conseguente esclusione da tassazione), solo per la quota di rendita catastale non eccedente il valore di 500 euro, e sempreché il comodatario apparteneva ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 16

astenuti: n. --

votanti: n. 16

favorevoli: n. 13

contrari: n. 3 (Di Pietrantonio Giovanna, Cavenaghi Silvia e Magni Alessandro)

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le seguenti misure di aliquota per l'imposta municipale propria, a valere dal 1° gennaio 2016:

1)	Aliquota ordinaria:	0,96 per cento
2)	Abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9, unitamente alle relative pertinenze:	0,4 per cento
3)	Immobili con destinazione speciale a teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, di categoria catastale D/3:	0,76 per cento

2) Di stabilire nella misura di **euro 200,00** la detrazione per le abitazioni principali , di categoria A1/A8/A9, e per le relative pertinenze;

3) Di provvedere a inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

4) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 16

astenuti: n. --

votanti: n. 16

favorevoli: n. 13

contrari: n. 3 (Di Pietrantonio Giovanna, Cavenaghi Silvia e Magni Alessandro)

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAURO CAPITANIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. LUCA SPARAGNA
